

***Regolamento per il conferimento di incarichi professionali***

## Premessa

Con la adozione del presente “Regolamento per il conferimento di incarichi professionali”, la società *Sanitaservice ASL LE s.r.l. – unipersonale* (la Società), società di diritto privato sottoposta a direzione e coordinamento da parte di ASL Lecce, che ne possiede l'intero capitale sociale e che rappresenta l'unico committente della stessa, intende individuare regole e criteri che devono essere osservati in occasione del conferimento di incarichi professionali/di consulenza, tanto a carattere occasionale quanto a carattere continuativo.

Il principio ispiratore nel conferimento di incarichi professionali è rappresentato dalla assoluta necessità e non diversa acquisibilità dei supporti consulenziali/di assistenza professionale oggetto di ciascun incarico professionale, costituendo obiettivo della Società quello di una crescita *interna* della struttura tecnico-amministrativa aziendale, finalizzato ad un arricchimento complessivo del patrimonio umano e del *know-how* aziendale ma anche ad un opportuno risparmio di costi.

### Art. 1

La selezione di consulenti aziendali è informata ai seguenti generali principi:

- della *pubblicità*, da attuarsi mediante selezione previa pubblicazione di appositi avvisi pubblici direttamente sul sito internet aziendale, nei quali dovrà essere data chiara evidenza delle finalità di ciascuna selezione di collaboratori/consulenti, del contenuto di ciascun incarico professionale conferendo, della sua durata e del relativo compenso, che in base a quanto previsto in ciascun avviso pubblicato potrà essere determinato anche a seguito di offerta al ribasso proposta da parte di ciascun interessato/partecipante alla selezione. In ogni caso ciascun avviso pubblico per la selezione di consulenti/collaboratori dovrà prevedere le modalità e i criteri adottati per la selezione, che dovranno privilegiare gli aspetti tecnico-qualitativi delle prestazioni richieste e non il solo costo delle stesse;
- della *particolare qualificazione e competenza* del professionista da selezionare, da verificare attraverso i relativi curricula e la acquisita e comprovata competenza sulle tematiche oggetto del conferendo incarico, tenuto conto anche, ove possibile, di specifiche competenze maturate in occasione di servizi tecnico-professionali resi in favore di realtà simili a quelle in cui opera la Società;
- della *temporaneità*, da intendersi come durata limitata di ciascun incarico professionale conferito, soprattutto se relativo ad attività e problematiche di carattere non ricorrente/abituale per la Società. Sfuggono necessariamente a tale principio di carattere generale, tutti quegli incarichi professionali relativi ad attività di supporto tecnico-professionale caratterizzate da obbligatoria continuità, correlata a specifici adempimenti previsti da leggi o regolamenti o dipendenti dalla particolare natura delle attività svolte dalla Società e dalla sua organica appartenenza alla Azienda Sanitaria Locale di Lecce;
- della *economicità*, da intendersi come l'obiettivo, in sé ovvio, di acquisire le migliori professionalità avendo cura di sostenere oneri adeguati e improntati al loro massimo contenimento, tenendo conto della qualità e quantità dei servizi professionali goduti e del doveroso rispetto di eventuali parametri/tabelle e/o altre modalità “ufficiali” di determinazione dei compensi professionali.

## **Art. 2**

La Società potrà conferire incarichi professionali anche in deroga a quanto previsto al precedente Art. 1, allorché si tratti di:

- incarichi professionali inerenti attività notarili;
- incarichi relativi alla difesa, alla rappresentanza in giudizio e al patrocinio in uno o più contenziosi dinanzi a qualunque Organo della Giustizia civile, penale, amministrativa, contabile e tributaria, in cui la Società intervenga quale attore o convenuto;
- incarichi professionali relativi alla consulenza e assistenza tecnica su aspetti caratterizzati da ricorrenza, abitudine e obbligatorietà (così, a mero titolo di esempio, per tutto ciò che riguarda gli adempimenti relativi alla gestione del personale, agli obblighi contabili e fiscali, a quelli in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro ecc.), per i quali risultasse anche opportuno privilegiare e salvaguardare il patrimonio di conoscenze e competenze sulle specifiche problematiche interne della Società;
- incarichi professionali di singolo importo inferiore a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) per anno, al netto di Iva ed eventuali contributi previdenziali di cui sia prevista obbligatoria rivalsa;
- incarichi professionali conferiti all'esito e in conseguenza di precedente selezione mediante avviso pubblico, risultata deserta o conclusa infruttuosamente;
- rinnovo o proroga di incarichi professionali già precedentemente conferiti, anche limitatamente ad alcune delle attività/servizi professionali già previsti nell'incarico originario, ovvero di servizi tecnico-professionali già in corso alla data di approvazione del presente Regolamento;
- conferimento di incarichi svolti a titolo gratuito o con il riconoscimento del solo rimborso di eventuali spese di trasferta e di vitto e alloggio;
- affidamento di incarichi per stage e tirocini formativi in Società purché a titolo gratuito.

## **Art. 3**

La durata di ciascun incarico non potrà superare quella strettamente necessaria alla conclusione dello stesso, e comunque in ogni caso la durata di tre anni, ferma la possibilità per la Società di procedere ad eventuale rinnovo o proroga dell'incarico medesimo.

Non soggiace a tale limitazione l'attività di patrocinio e difesa in occasione di contenziosi promossi dalla Società o nei quali la stessa risulti convenuta, la quale si esaurirà con la definizione del contenzioso medesimo ovvero, se così previsto all'atto del conferimento del mandato, all'esaurimento dello specifico grado di giudizio per il quale il mandato è stato conferito.

## **Art. 4**

Ciascun mandato professionale può essere conferito a professionista singolo, associazione tra professionisti o società tra professionisti, intendendosi in ogni caso come unico mandato.

Ciascun professionista nominato dovrà rilasciare dichiarazione di regolare iscrizione al proprio Albo professionale e impegnarsi ad osservare le prescrizioni del Modello Organizzativo ex D. Lgs. 231/2001, una volta che la Società lo avrà definitivamente adottato.

**Art. 5**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno stesso della sua approvazione da parte della  
Assemblea dei Soci.

L'Amministratore Unico della Società provvederà alla sua pubblicazione sul sito aziendale.

Lecce, 30 Dicembre 2019